



**SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E L'AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA PER L'IMPLEMENTAZIONE DELL'INIZIATIVA AID 012314/02/6, "UR – BEIRA: RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI DI EMERGENZA URGENZA MEDICA NELLA CITTA' DI BEIRA" (MOZAMBICO) -**

**TRA**

**Regione del Veneto**, CF 80007580279, P.IVA 02392630279, con sede legale a Venezia, Dorsoduro 3901, rappresentata dal Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale della Direzione Relazioni Internazionali, Luigi Zanin;

**E**

**Azienda ULSS 3 Serenissima**, C.F. e P.I.: 02798850273, con sede legale a Mestre, prov. (VE), via Don Tosatto 147 - 30174, rappresentata dal Direttore generale, Edoardo Contato;

di seguito denominate, singolarmente "Regione" e "Azienda", congiuntamente le "**Parti**",

**PREMESSO CHE**

- con Deliberazione n.311 del 17 marzo 2020, la Giunta della Regione del Veneto ha autorizzato la partecipazione della Regione del Veneto all'Avviso per la concessione di contributi a iniziative presentate dagli Enti Territoriali – dotazione finanziaria 2019, pubblicato nella G. U. Serie Generale n. 302 del 27-12-2019 (di seguito **Avviso**), dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (di seguito **Agenzia**), con la proposta di Iniziativa: "UR – Beira: rafforzamento dei servizi di emergenza urgenza medica nella Città di Beira" (di seguito **Iniziativa**), presentata dalla Direzione Relazioni internazionali - U.O. Cooperazione internazionale in partenariato con Serviços Distrital de Saúde Mulher Acção Social de Beira (SDSMAS), Serviço de Emergência Médica de Moçambique (SEMMO), Fondazione Opera San Francesco Saverio C.U.A.M.M. (Medici con l'Africa CUAMM), Università Cà Foscari di Venezia (Dipartimento di Management), Ospedale Centrale di Beira (HCB) e Pia Opera Croce Verde Padova I.P.A.B.;
- con Deliberazione n. 71 del 3 giugno 2021, il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo, istituito ai sensi dell'art. 21 L. n.125/2014, ha deliberato l'estensione del finanziamento della graduatoria, precedentemente adottata con Delibera del Direttore dell'Agenzia n. 3/2021, sulle iniziative dell'Avviso sopramenzionato, finanziando l'Iniziativa in parola;
- con Deliberazione n. 1159 del 24.08.2021, la Giunta regionale ha adottato lo schema di convenzione tra l'Agenzia e la Regione del Veneto, Ente esecutore, che disciplina l'esecuzione dell'Iniziativa AID 012314/02/6, denominata "UR – Beira: rafforzamento dei servizi di emergenza urgenza medica nella Città di

Beira” (Mozambico), del valore di Euro 1.369.865,40 e della durata di 36 mesi dalla stipula della stessa ovvero il 18 gennaio 2022;

- con Decreto dirigenziale n. 24 del 4 marzo 2022 è stato adottato l’Accordo di partenariato tra la Regione e i partner progettuali sopra menzionati che disciplina le modalità tecnico/amministrative di implementazione delle attività progettuali e la gestione delle spese previste nel piano finanziario dell’Iniziativa;

- l’Iniziativa UR - Beira ha l’obiettivo di promuovere in Mozambico un generale consolidamento dell’offerta di servizi sanitari di gestione dell’emergenza/urgenza in capo alle autorità locali, con un focus sulle emergenze ostetriche e pediatriche al fine di contribuire alla riduzione della mortalità e della morbilità della popolazione. Nello specifico, l’Iniziativa mira a trasferire all’Ospedale centrale di Beira e ai servizi sanitari ad esso afferenti, conoscenze e strumenti per la gestione delle emergenze, e, in particolare, a creare di un sistema di accessibilità ai servizi mediante l’apertura di un sistema centralizzato che coordini la logistica dei mezzi sanitari;

- le azioni progettuali, coordinate dalla Regione per lo svolgimento delle quali è rilevante e significativa la collaborazione tecnica/scientifica del personale sanitario della U.O. Centrale Operativa SUEM 118 dell’Azienda ULSS 3 Serenissima, riguardano:

- le attività e gli strumenti di analisi dei bisogni per l’attivazione di una centrale operativa per le emergenze;

- il supporto nella pianificazione delle attività progettuali, nella disseminazione iniziale e finale degli obiettivi e risultati progettuali, nell’elaborazione di un piano operativo per la gestione delle emergenze sanitarie e di un piano di evacuazione;

- il supporto nello sviluppo del piano strategico multisettoriale di gestione delle emergenze mediche;

- la creazione di un modello centralizzato di gestione delle emergenze presso l’Ospedale Centrale di Beira;

- l’espansione della rete dei trasporti di emergenza e il miglioramento delle capacità del personale sanitario paramedico e delle unità sanitarie sede di intervento;

- la formazione e la sensibilizzazione comunitaria presso l’area di Beira;

- è interesse dell’Azienda partecipare a progetti internazionali di cooperazione in ambito sanitario al fine di accrescere e condividere le conoscenze tecnico/scientifiche nonché scambiare buone prassi organizzative utili alla creazione di un efficiente sistema di gestione delle emergenze sanitarie anche nei Paesi in via di sviluppo in cui è attiva la cooperazione regionale;

- la Legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” prevede all’art.15 c.1 che “[...] le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

- con Deliberazione n. 1159 del 24.08.2021 sopra menzionata, la Giunta regionale ha autorizzato il cofinanziamento dell'Iniziativa con risorse regionali, pari a Euro 100.000,00 iscritte nel capitolo 104256 "Iniziative di partenariato territoriale per la promozione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile - Trasferimenti correnti (Art. 2, c. 1bis, L.R. 21/06/2018, n. 21)", Bilancio di previsione 2022-2024, di cui Euro 30.000,00 quale contributo a favore dell'Azienda a rimborso del costo del personale tecnico e sanitario impiegato nelle attività progettuali sopradescritte;
- con la medesima Deliberazione, la Giunta regionale ha incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa Cooperazione internazionale della Direzione Relazioni internazionali dell'adozione degli atti amministrativi e contabili necessari all'esecuzione dell'iniziativa, inclusa la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione con l'Azienda ULSS 3 "Serenissima" per il rimborso delle spese del personale tecnico e sanitario coinvolto nel progetto;
- le Parti ritengono vantaggiosa una reciproca collaborazione al fine di realizzare le attività progettuali sopra indicate che rispondono ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi istituzionali condivisi e alla promozione delle attività nei rispettivi campi di azione;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**Articolo 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

**Articolo 2 - Oggetto dell'Accordo**

Il presente Accordo disciplina il rapporto di collaborazione tra le Parti per la realizzazione delle attività progettuali di competenza della Regione previste dalla proposta progettuale denominata: **Iniziativa AID 012314/02/6 - UR – BEIRA** disciplinata della Convenzione n. 1256 del 18.01.2022 tra l'Agenzia italiana per la cooperazione allo Sviluppo e la Regione.

Nello specifico, l'Azienda è chiamata a supportare la Regione nella realizzazione delle attività tecnico/scientifiche di sua competenza, con l'ausilio di un gruppo di lavoro formato dal personale sanitario della U.O. Centrale Operativa SUEM 118 (definito nel piano finanziario dell'Iniziativa "esperti tecnici ed esperti sanitari") che cooperi con i partner progettuali e con il Servizio distrettuale della salute della città di Beira, Controparte mozambicana, alla realizzazione delle seguenti azioni:

- RA1 A.1.1.1 Analisi dei livelli di assistenza pre-ospedaliera e dei bisogni tecnici per la costituzione della centrale: a) fase preliminare di preparazione e b) fase di valutazione dei bisogni in loco;
- RA1 A 1.3.1 Elaborazione del piano operativo del sistema di emergenza medica a Beira e di un piano di evacuazione dell'Ospedale Centrale;
- RA1 A 1.3.2 Workshop di validazione del piano operativo e delle procedure di emergenza;
- partecipazione di un componente del gruppo di lavoro alle riunioni semestrali del Comitato di pilotaggio dell'Iniziativa presieduto dalla Regione, per la pianificazione e il monitoraggio delle attività progettuali e la presentazione degli atti e dei protocolli elaborati nell'ambito delle azioni sopramenzionate.

Le attività saranno svolte da remoto e/o in loco. Il piano operativo dell'Iniziativa, approvato dall'Agenzia, prevede lo svolgimento di n.3 missioni (una all'anno) della durata di 5 giorni cadauna, che possono essere sostituite con riunioni da remoto qualora le condizioni politico/sanitarie del Paese non permettano di svolgere la missione in sicurezza.

### **Articolo 3 - Durata dell'Accordo**

Il presente Accordo è efficace dalla data di sottoscrizione di tutte le Parti. Esso avrà una durata di 36 mesi, salvo proroghe conseguenti alla proroga del termine di scadenza dell'Iniziativa approvata dall'Agenzia.

### **Articolo 4 - Impegni reciproci e responsabilità**

Le parti si impegnano, nello svolgimento delle attività di competenza a rispettare quanto previsto nel presente Accordo.

Nel dettaglio, la Regione, responsabile nei confronti dell'Agenzia della realizzazione dell'Iniziativa, assicura:

- il coordinamento delle attività del gruppo di lavoro nominato dall'Azienda;
- il supporto nella elaborazione della reportistica tecnica e della rendicontazione delle spese del personale sanitario incaricato dall'Azienda.

L'Azienda si impegna a:

- nominare il gruppo di lavoro del personale sanitario afferente alla U.O. Centrale Operativa SUEM 118, entro 30 giorni dalla firma del presente Accordo;
- incaricare il gruppo di lavoro di svolgere le attività tecniche di cui al precedente articolo 2, comprese le missioni in loco previste dal piano operativo dell'Iniziativa;
- predisporre il report tecnico delle attività svolte nei modi e nei tempi concordati con la Regione;
- predisporre il rendiconto semestrale delle ore/uomo impiegate nell'Iniziativa e il relativo costo, nei tempi e modi concordati con la Regione.

#### **ARTICOLO 5 – Responsabili delle attività**

I responsabili designati dalle Parti per la gestione e il coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo sono:

- per l'Azienda: dott. Paolo Rosi, Direttore della U.O. Centrale Operativa SUEM 118;
- per la Regione: dott. Luigi Zanin, Direttore della U.O. Cooperazione internazionale.

#### **Articolo 6 – Oneri finanziari**

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo, sarà riconosciuto a favore dell'Azienda un importo complessivo massimo di Euro 30.000,00 (trentamila/00) a titolo di ristoro delle spese del personale impiegato nel gruppo di lavoro di cui al precedente articolo 5. L'importo verrà erogato in anticipazione a seguito della sottoscrizione del presente Accordo.

Qualora l'importo erogato a titolo di anticipo risultasse superiore a quanto rendicontato al termine dell'Iniziativa, l'Azienda è tenuto a riaccreditarlo alla Regione le somme introitate e non utilizzate.

Poiché la somma omnicomprensiva non si configura come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dai beneficiari è da ritenersi esclusa dall'applicazione IVA ai sensi degli artt. n. 4 e n. 5 del DPR n. 633/72 e successive modificazioni.

#### **Articolo 7 – Spese ammissibili**

Ai fini della rendicontazione, l'Azienda dovrà presentare, nei termini e modi concordati con la Regione, i report tecnici sull'attività svolta e n. 6 rendicontazioni semestrali del costo del personale impiegato nello svolgimento delle azioni descritte nel precedente articolo 2, in linea con il cronoprogramma del piano operativo dell'Iniziativa.

Il costo del personale rendicontato sarà relativo alle ore/uomo impiegate nelle attività svolte sia in loco che da remoto. Le spese relative alle missioni in loco del personale incaricato, comprensive di viaggio, vitto e alloggio, saranno sostenute, a valere sul contributo statale dell'Iniziativa, dal Partner PP1, Medici con l'Africa CUAMM Onlus che esegue la spesa per le missioni degli esperti prevista dal piano finanziario dell'Iniziativa, come previsto all'art.5, co. 3, lett. d) dell'Accordo di partenariato menzionato nelle premesse.

### **Articolo 8 – Risultati e pubblicazioni**

Tutti i risultati parziali e finali, direttamente o indirettamente derivanti dalle attività oggetto del presente Accordo, saranno di proprietà di entrambe le Parti. Le Parti garantiscono, altresì, agli altri partner dell'Iniziativa e all'Agenzia il diritto ad utilizzare liberamente i prodotti e i risultati sopracitati.

### **Articolo 9 – Riservatezza e trattamento dei dati personali**

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, General Data Protection Regulation (GDPR) e in particolare dell'art. 6, comma 1, lett. b), nonché del d.lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai servizi, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.

Ai fini sopra evidenziati le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle stesse quale presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente Accordo, in conformità a quanto disposto dalla normativa sopracitata.

L'Azienda s'impegna altresì a far rispettare al proprio personale le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.

### **Articolo 10 - Recesso**

Le Parti, per gravi e comprovati motivi, compresa la chiusura anticipata dell'Iniziativa dichiarata dall'Agenzia, hanno facoltà di recedere dal presente Accordo previa comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata con un preavviso di almeno 30 giorni. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio.

Sono fatte salve in ogni caso da parte della Regione le spese già sostenute dall'Azienda che saranno oggetto di rimborso qualora ritenute ammissibili.

#### **Articolo 11– Controversie**

Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni eventuale vertenza che dovesse insorgere nel merito dell'interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo bonario, le controversie saranno di competenza in via esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.

#### **Articolo 12 – Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato e disposto dal presente Accordo, si fa rinvio alle disposizioni di legge.

#### **Articolo 13 – Sottoscrizione, spese contrattuali e oneri fiscali**

Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e sarà oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d'uso con spese a carico del richiedente.

Il presente Accordo si compone di n. 13 articoli.

Per la REGIONE DEL VENETO

.....  
(firmato digitalmente)

Per l'Azienda ULSS 3 Serenissima

.....  
(firmato digitalmente)